

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Emanuele Conte, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. BENIGNI GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 2008/2009 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ALLA CIRCOLARE N. 1 PER L’ATTIVITÀ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – NOTA N. 7993/642PF/08/09/AM/MA DEL 5.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN dell’8.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Benigni Giovanni Battista e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI, LETTIERI SIMONE, SETTEN ETTORE, SCHETTINO GERARDO, DI RUOCCO GIANLUCA E DELLA TREVISO FOOTBALL 1993 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1, 2 E 3, DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 7, COMMA 1, LETTERE A E B, DELL’ART. 12, COMMA 7, DELL’ART. 15, COMMI 1 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI E DEL PAR. V ALLEGATO A “CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE” (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 12.10.2009)

La C.G.F. ritenuto ammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale;

- rilevato che la società Treviso Football Club 1993 S.r.l. non risulta attiva alla data di introduzione del presente gravame e l’utenza fax non è attualmente esistente; circostanza questa, che non ha consentito ai resistenti di conoscere la data della presente adunanza;

- dispone, procedersi a cura della Segreteria della Corte, al rinnovo della convocazione alle parti personalmente ed alla società con raccomandata A/R.

Rinvia a nuovo ruolo.

3) RICORSO VALDELSA F. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GABUTTI ROMAIN SEGUITO GARA COLLIGIANA / BELLARIA IGEA DEL 18.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana S.r.l. di Colle di Val d'Elsa (Siena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUSCA EMANUELE SEGUITO GARA COSENZA/REAL MARCIANISE DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Cosenza Calcio 1914 S.r.l. di Cosenza, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA CARRARESE CALCIO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRETTI ANDREA SEGUITO GARA CARRARESE/ITALA SAN MARCO DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Cosenza Calcio 1908 S.r.l. di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 30 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete